DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE

Art. 4-ter

Indicazione del codice fiscale nelle distinte di versamento in Tesoreria

Gli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, che, ai sensi delle vigenti disposizioni, effettuano il versamento diretto dei tributi in Tesoreria, sono tenuti ad indicare nelle relative distinte, ovvero sui titoli di spesa, il proprio codice fiscale; in mancanza di tale indicazione, le Tesorerie non possono accettare il versamento presso i propri sportelli. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai versamenti affluiti sui conti correnti postali delle Tesorerie.

Versione in vigore dal 15 maggio 2005, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale
Estremi	Decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35
Capo	II — Semplificazione della regolamentazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-nell-ambito-del-piano-di-azione-per-lo-sviluppo/art-4-ter-indicazione-del-codice-fiscale-nelle-distinte-di-versamento-in

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it